



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 167 TFT 11

DEL 21 NOVEMBRE 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Carmelo Franco, nella riunione del giorno 21 novembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 619/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.C.D. CITTA' DI CINISI

Sig. SALVATORE ALTIERI (Presidente all'epoca dei fatti della A.C.D. Città di Cinisi)

Sigg. Giuseppe Fabio Candido, Fabio Vitale, Claudio Zerillo, Fabio Misuraca e Davide Pizzurro, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato 2^a categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05/10/2017 proc. 2620/5 pfi 17-18 GC/CS/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, hanno fatto pervenire memoria e documenti (certificazioni mediche) a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- a) ammenda di € 450,00 a carico della società A.C.D. Città di Cinisi;
- b) l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Salvatore Altieri;
- c) squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Giuseppe Fabio Candido, Fabio Vitale, Claudio Zerillo, Fabio Misuraca e Davide Pizzurro.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite ad eccezione del sig. Davide Pizzurro (il relativo certificato medico risulta rilasciato in data 30/09/2015) e Fabio Vitale (il relativo certificato medico risulta rilasciato in data 24/08/2015), mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori sin dall'inizio della stagione sportiva 2015/2016 (i certificati medici prodotti risultano rilasciati per la stagione sportiva 2016/2017 mentre per il Misuraca Fabio viene prodotta solo la copia di un accertamento diagnostico), che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito il sig. Davide Pizzurro e Fabio Vitale e dispone applicarsi:

- a) l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.C.D. Città di Cinisi;
- b) l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Salvatore Altieri;
- c) l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Fabio Candido, Claudio Zerillo e Fabio Misuraca e già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 620/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. NEW POZZALLO

Sig. ANTONINO BENENATI (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. New Pozzallo)

Sigg. Marco Agosta, Giuseppe Amato, Giuseppe Assenza Parisi, Ruben Bellaera, Orazio Caccamo, Giuseppe Di Stefano, Alessandro Nani, Corrado Rosa, Giuseppe Di Stefano, Alessandro Nani, Corrado Rosa, Antonino Scala, Antonino Sessa, Gianluca Spadola, Francesco Presti, Gianluigi Memomoli, Giuseppe Rosa Valerio Melilli, Gianluca Roccasalva, Francesco Strabone, Salvatore Retrime, Simone Pitino.

Campionato 1^ categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05/10/2017 proc. 2617/1294 pfi 16-17 GC/CS/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, hanno fatto pervenire documenti a discolpa, ma non si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- a) ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. New Pozzallo;
- b) l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Antonino Benenati;
- c) squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Marco Agosta, Giuseppe Amato, Giuseppe Assenza Parisi, Ruben Bellaera, Orazio Caccamo, Giuseppe Di Stefano, Alessandro Nani, Corrado Rosa, Giuseppe Di Stefano, Alessandro Nani, Corrado Rosa, Antonino Scala, Antonino Sessa, Gianluca Spadola, Francesco Presti, Gianluigi Memomoli, Giuseppe Rosa Valerio Melilli, Gianluca Roccasalva, Francesco Strabone, Salvatore Retrime, e Simone Pitino.

Il Tribunale Federale Territoriale, vista la produzione documentale prodotta dalla deferita, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva relativa ai soli calciatori Salvatore Retrime, e Gianluca Roccasalva sin dall'inizio della stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione*

medica – indipendentemente dal possesso dell' idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell' atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a) l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. New Pozzallo;
- b) l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Antonino Benenati;
- c) l' ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Salvatore Reprime e Gianluca Roccasalva già tesserati per la società deferita.

Proscioglie da ogni addebito tutti gli altri deferiti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 623/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. ALUNTINA

Sig. MARCO NOTARO (Presidente all' epoca dei fatti dell' A.S.D. Aluntina)

Sigg. Gabriele Di Simone, Gabriele Lazzaro, Paolo Monastra, e Alessandro B. Russo
Campionato 2ª categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all' art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all' obbligo delle visite mediche finalizzate all' accertamento della idoneità all' attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 09/10/2017 proc. 2721/1297 pfi 16-17 GC/CS/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l' inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell' indicata stagione sportiva.

Fissata l' udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire né memorie e documenti a discolta né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- a) ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Aluntina;
- b) l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Marco Notaro;
- c) squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Gabriele Di Simone, Gabriele Lazzaro, Paolo Monastra, e Alessandro B. Russo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell' esistenza della certificazione medica attestante l' idoneità medico-sportiva relativa ai calciatori indicati sin dall' inizio della stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell' idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell' atleta in*

ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a) l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S.D. Aluntina;
- b) l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Marco Notaro
- c) l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Gabriele Di Simone, Gabriele Lazzaro, Paolo Monastra e Alessandro B. Russo già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21 novembre 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**